



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ISIS - "E. SERENI" AFRAGOLA-CARDITO  
Prot. 0002045 del 03/03/2021  
(Entrata)

ai Dirigenti Scolastici  
e ai Coordinatori Didattici  
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento  
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

**Oggetto:** Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-*bis* – svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori “fragili”).

Gentili Dirigenti,

dal giorno 1° marzo 2021 non trova più applicazione la norma in oggetto, la quale disponeva che “a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 – periodo poi prorogato al 28 febbraio, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Tuttavia, in materia di misure a vantaggio e a tutela dei lavoratori fragili, l'Amministrazione aveva già a suo tempo diramato specifiche indicazioni procedurali a mezzo della nota 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: "Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato".

Nel richiamare le disposizioni e le indicazioni procedurali ivi contenute, e nelle more di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale sopracitata, occorre operare alcuni passaggi procedurali specifici, affinché possano essere contemperati il diritto del lavoratore fragile in relazione al contagio a godere dell'adibizione a diversa mansione lavorativa, unitamente al diritto del personale supplente a permanere in servizio.

Vorrei innanzitutto evidenziare che permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all'istruttoria e alla definizione specifica ("idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio"), già determinate dalla Nota citata.

Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell'attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione. Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all'articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 "su lavoratore fragile" – si dovrà ricorrere all'istituto della malattia d'ufficio ed il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia "Assenza breve" codice N01.

Per quanto riguarda il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – , le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.

Con i miei migliori auguri di buon lavoro, in questo sempre difficile frangente,

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI